

Circ. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II"- APRICENA  
Prot. 0012167 del 22/10/2025  
I (Uscita)

- Ai Docenti
- Alle Studentesse e agli Studenti
- Alle Famiglie
  
- Al Presidente del Consiglio
- Al Consiglio d'Istituto

**Oggetto:** Nuova disciplina in materia di sanzioni disciplinari e di valutazione del comportamento – Disposizioni applicative e operative per la scuola secondaria di II grado, ai sensi dei D.P.R. 134 e 135 dell'8 agosto 2025.

A partire dal 10 ottobre 2025 sono entrati in vigore i D.P.R. n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025, che modificano rispettivamente il D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e il D.P.R. n. 122/2009 (valutazione degli studenti del secondo ciclo). Le nuove disposizioni, in attuazione della Legge n. 150/2024, mirano a promuovere la cultura del rispetto, a riaffermare l'autorevolezza del personale scolastico e a rafforzare la responsabilità personale e sociale delle studentesse e degli studenti. Nelle more dell'adeguamento del Regolamento di Istituto e del Regolamento di Disciplina e Condotta previsto, si illustrano le principali novità e le indicazioni operative per la loro corretta applicazione.

## 1. Principi generali

Le sanzioni disciplinari hanno funzione educativa e non punitiva: sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione e ispirate ai principi di gradualità, responsabilità e riparazione del danno. La responsabilità disciplinare è personale. Le infrazioni disciplinari non incidono sulla valutazione degli apprendimenti, ma concorrono alla determinazione del voto di comportamento.

## 2. Sanzioni disciplinari

Le sanzioni si distinguono in non tipizzate e tipizzate, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 134/2025.

### a) Sanzioni non tipizzate

Da applicarsi nei casi di comportamenti non gravi o isolati. Rientrano in questa tipologia:  
- Annotazione sul registro elettronico a cura del docente;



- Convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe;
- Audizione della studentessa o dello studente davanti al Dirigente scolastico o a un suo delegato;
- Ammonizione formale del Dirigente scolastico, ovvero del Primo o Secondo collaboratore o del Responsabile di sede. Tali misure hanno finalità educative e preventive e sono volte alla riflessione sull'accaduto e al recupero del comportamento corretto.

## **b) Sanzioni tipizzate**

**Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni:** competenza del Consiglio di Classe.

**Causa:** infrazioni gravi o reiterate che compromettono la normale convivenza scolastica.

*L'allontanamento dalle lezioni non coincide con l'allontanamento dalla scuola: lo studente rimane all'interno dell'istituzione scolastica, partecipa ad attività di riflessione e approfondimento sotto la guida di docenti incaricati.*

**Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni:** competenza del Consiglio di Classe.

**Causa:** infrazioni gravi di maggiore entità o reiterate. Lo studente partecipa ad attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate, individuate negli elenchi predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali (USR). In assenza di tali strutture, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica, all'interno della scuola e sotto la vigilanza dei docenti.

**Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni:** competenza del Consiglio di Istituto.

**Causa:** applicabile solo in caso di reati, atti violenti o aggressivi verso persone, o comportamenti di eccezionale gravità. Il Consiglio di Istituto delibera la misura solo se sono state esperite senza esito positivo tutte le azioni di mediazione e di recupero educativo e sussiste una motivazione documentata circa l'impossibilità di ricostruire il rapporto educativo.

**Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dallo scrutinio o dall'esame di Stato:** ammesso solo nei casi più gravi di recidiva in atti di violenza o di elevato allarme sociale, quando non siano esperibili interventi di reinserimento responsabile.

## **3. Procedura e documentazione**

Ogni richiesta di convocazione del Consiglio di classe straordinario o di segnalazione al Consiglio di Istituto deve essere completa, dettagliata e documentata. La relazione istruttoria deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti (data, ora, luogo, soggetti coinvolti), le azioni educative già intraprese e, per i casi più gravi, una motivazione circa



l'impossibilità di ricucire il rapporto educativo e di attuare un percorso di reinserimento responsabile.

#### **4. Valutazione del comportamento**

Ai sensi del D.P.R. n. 135/2025, la valutazione del comportamento ha valore educativo e concorre all'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Essa si riferisce all'intero anno scolastico e tiene conto della gravità, della reiterazione e della consapevolezza dei comportamenti.

**Voto pari a 6:** attribuito solo in presenza di infrazioni disciplinari gravi o reiterate che abbiano inciso in modo significativo sulla convivenza scolastica. Il Consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione e assegna allo studente la stesura di un elaborato critico su temi di cittadinanza, legalità e rispetto. La mancata o insufficiente presentazione dell'elaborato determina la non ammissione.

**Voto inferiore a 6:** attribuito solo in presenza di condotte di eccezionale gravità o di reiterata violenza che abbiano compromesso la sicurezza o la dignità delle persone. Comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato e deve essere motivato e deliberato collegialmente.

**Assenza di automatismi:** non sussistono automatismi nell'attribuzione dei voti 6 o inferiori a 6; ogni decisione deve essere motivata e fondata su una valutazione complessiva del percorso educativo.

#### **5. Disposizioni finali**

Nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2025 e l'approvazione del nuovo Regolamento di disciplina da parte del Consiglio di Istituto, continuano ad applicarsi le norme previgenti integrate dai principi introdotti dai D.P.R. 134 e 135/2025. Si raccomanda il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e motivazione, nel rispetto della dignità della persona e della finalità educativa della sanzione.